

**Giovedì 25 ottobre 2007**

19. sottolinea che siffatte decisioni rischiano in realtà di indebolire la posizione negoziale dell'UE relativamente all'accesso al mercato nel quadro dei negoziati OMC;
20. sottolinea che questa decisione non dovrebbe servire da precedente per altri settori, come quello del riso;
21. respinge qualsiasi iniziativa intesa ad imporre contingenti all'esportazione e dazi sulla produzione agricola dell'UE;
22. chiede che gli operatori dei paesi terzi siano sottoposti agli stessi rigorosi controlli cui sono soggetti i produttori dell'UE;
23. invita la Commissione a procedere ad un inventario delle misure possibili in materia di gestione dell'offerta e di sicurezza alimentare, che potrebbero evitare di aggravare ulteriormente l'estrema volatilità dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari e una concorrenza insostenibile tra la produzione di derrate alimentari e quella di biocarburanti;

#### ***Insicurezza alimentare mondiale***

24. è consapevole che la riduzione delle scorte alimentari mondiali ha ripercussioni particolarmente gravi sui paesi a basso reddito con deficit alimentare nel mondo in via di sviluppo e che, stando alle previsioni, il costo totale delle importazioni di cereali per tali paesi aumenterà considerevolmente, raggiungendo il record assoluto di 28 miliardi di dollari statunitensi nel periodo 2007/2008, pari ad un incremento del 14 % circa rispetto al già elevato livello dell'anno scorso;
25. constata che, nell'insieme, i paesi in via di sviluppo spenderanno nel 2007/2008 la cifra record di 52 miliardi di dollari statunitensi per le importazioni di cereali;
26. invita la Commissione ad analizzare attentamente gli effetti delle carenze dell'offerta di cereali e di semi oleaginosi sui produttori e i consumatori più vulnerabili di prodotti alimentari nell'UE e nei paesi terzi, presentando proposte relative a misure e strumenti atti ad evitare perturbazioni nell'approvvigionamento alimentare e gli effetti inflazionistici di ulteriori aumenti dei prezzi;
27. invita la Commissione a procedere ad un'analisi approfondita delle tendenze del mercato mondiale, compreso l'aumento della domanda di prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo, nella prospettiva di prendere in considerazione, nell'ambito della revisione generale della PAC, la creazione di meccanismi permanenti che garantiscano un adeguato approvvigionamento del mercato in futuro;
28. invita la Commissione europea ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un'agricoltura sostenibile che sia in grado di contribuire a ridurre significativamente le emissioni di gas serra e assicurare la sovranità alimentare degli Stati membri;

\*

\*      \*

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

**P6\_TA(2007)0481**

### **Misure specifiche 2007 per l'Iraq**

#### **Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007**

*Il Parlamento europeo,*

— visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

Giovedì 25 ottobre 2007

- visto il progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 (CMT-2007-2245),
  - visto il parere emesso l'8 ottobre 2007 dal comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 (denominato in appresso «il comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo»),
  - visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 81 del suo regolamento,
- A. considerando che l'8 ottobre 2007 il comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo ha votato a favore di un progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 (CMT-2007-2245),
- B. considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e al punto 1 dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti relativi alle misure di esecuzione sottoposti al comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo nonché i risultati delle votazioni,
- C. considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che «l'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile»,
- D. considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006 sancisce che «le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1 <sup>(3)</sup>, sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC [Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa]»,
- E. considerando che nel documento intitolato *Reporting Directives for the Creditor Reporting System* del 2002, concernente le direttive per la notifica alla base dati del sistema di notifica dei paesi creditori (DCD)/DAC (2002)21), l'OCSE/DAC ha definito l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella propria lista dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, relativamente ai quali, tra l'altro, «ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo»,
- F. considerando che i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1905/2006 sanciscono rispettivamente che (articolo 23, paragrafo 1) in caso di necessità o di circostanze impreviste e debitamente giustificate connesse con catastrofi naturali, disordini civili o crisi, che non possono essere finanziate a titolo del regolamento (CE) n. 1717/2006 o del regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione adotta misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali, denominate di seguito «misure speciali», che «le misure speciali possono inoltre finanziare le azioni volte a facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza alle attività di sviluppo di lungo periodo, comprese quelle tese a preparare meglio le popolazioni alle crisi ricorrenti», e che (articolo 23, paragrafo 1) «qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 35, paragrafo 2»;

1. è dell'avviso che, nel progetto di Misura speciale per l'Iraq per il 2007, gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) non siano chiaramente presentati come una priorità primaria; ritiene che ciò non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che il perseguimento degli OSM è ivi sancito come uno dei principi generali della cooperazione a titolo dello Strumento di Cooperazione allo sviluppo;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

<sup>(2)</sup> Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19).

<sup>(3)</sup> L'articolo 1, paragrafo 1, recita: *La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo (...).*

**Giovedì 25 ottobre 2007**

2. è del parere che, nel progetto di Misura speciale per l'Iraq per il 2007, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nel regolamento (CE) n. 1905/2006 scegliendo come uno dei settori d'intervento uno «Studio di fattibilità per il giacimento di gas di Akkas», il cui obiettivo globale è di «studiare le condizioni di esplorazione del giacimento di gas di Akkas nell'Iraq occidentale al fine di collegare la sua produzione alla rete del gasdotto siriano» nonché di «integrare tale progetto, se possibile, nel meccanismo del Progetto di mercato del gas UE-Mashrek arabo;» rileva che «lo studio terrà in considerazione il futuro interesse dei paesi vicini del Mashrek e dell'UE ad integrare la produzione dei pozzi nel mercato del gas UE-Mashrek», e che «questa integrazione aprirà un grande mercato potenziale per la produzione del giacimento di Akkas e consentirà una prima integrazione del gas naturale iracheno nel mercato regionale ed europeo», e ritiene pertanto che tale obiettivo non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che l'obiettivo primario della Misura speciale proposta non è l'eliminazione della povertà e che gli obiettivi dichiarati non ottemperano ai criteri stabiliti per l'APS dall'OCSE/DAC;

3. invita la Commissione a ritirare o modificare il progetto di decisione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007 e a presentare al comitato di gestione dello SCS un nuovo progetto di decisione che rispetti pienamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 1905/2006;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato di gestione Strumento di Cooperazione allo sviluppo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

---

**P6\_TA(2007)0482**

## **Relazioni fra l'Unione europea e la Serbia**

### **Raccomandazione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2007 destinata al Consiglio sulle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia (2007/2126(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Jelko Kacin a nome del gruppo ALDE sulle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia (B6-0202/2007),
- vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla difesa della multietnicità nella Vojvodina <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione del 2 marzo 2005 relativa alla missione conoscitiva della propria delegazione ad-hoc nella Vojvodina e a Belgrado,
- vista l'istituzione della Repubblica di Serbia come successore dell'Unione statale di Serbia e Montenegro in seguito al referendum tenutosi in Montenegro il 21 maggio 2006, il cui esito è stato favorevole all'indipendenza,
- vista la nuova costituzione serba adottata con il referendum popolare svoltosi il 28 e 29 ottobre 2006,
- vista la relazione 2006 sui progressi compiuti dalla Serbia, dell'8 novembre 2006 (SEC(2006)1389),

---

<sup>(1)</sup> GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 620.